


CONTRAENTE A

COPPIA

CONTRAENTE B

LA VOSTRA PERCENTUALE
DI AFFINITÀ INTERPERSONALERappresentazione cartesiana dei parametri di conduttanza
dei due esercenti rilevati durante il minuto di analisi

— CONTRAENTE A — — CONTRAENTE B



ID DELLA COPPIA


FASCIA

AFFINITÀ

RISCHIO

PREMIO

LA VOSTRA FASCIA

ID personalizzato in base ai valori
di conduttanza e alla percentuale
di affinità di coppia

I	75-100%	MINIMO	250€
II	50-75%	MODERATO	500€
III	25-50%	SIGNIFICATIVO	750€
IV	0-25%	CATASTROFICO	1.000€

I
Sulla base dell'analisi il vostro
rischio interpersonale è:**MINIMO**Il contraente con tendenza
alla disfunzionalità:**NESSUNO**Il vostro premio
assicurativo ammonta a:**250,00€**SINCRONIA SOSPETTOSAMENTE PERFETTA. SIETE
UN'ANOMALIA STATISTICA. PROTEGGIAMO QUESTO ASSET
RARO PRIMA CHE LO ROVINIATE.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE ROMANTICA

ARTICOLO SPECIALE - CLAUSOLA DI ESCLUSIVITÀ E DEFINIZIONE DI TRADIMENTO

(Protocollo per la definizione del perimetro di fedeltà e sanzionamento delle violazioni)

Nota: Le Parti sono tenute a selezionare una delle seguenti Opzioni come vincolo contrattuale attivo.

Opzione A: Modello di Relazione Chiusa (Monogamia Contrattuale)

Qualora i Contraenti abbiano optato per un regime di esclusività affettivo-sessuale assoluta, la fattispecie di "Tradimento" si perfeziona con l'instaurazione di un legame affettivo, romantico o l'effettuazione di atti sessuali e di intimità fisica di qualsiasi grado con un soggetto terzo esterno al binomio. Tale condotta è giuridicamente qualificata come violazione sostanziale, irreversibile e ingiustificabile della clausola di esclusività e determina l'immediata attivazione della massima penale risarcitoria a carico della Parte inadempiente, oltre alla decadenza fiduciaria.

Opzione B: Modello di Relazione Aperta (Non-Monogamia Consensuale)

Qualora i Contraenti abbiano optato per un regime di non-monogamia consensuale, il Tradimento non è definito dall'atto fisico o affettivo esterno in sé, bensì dalla violazione dei "Protocolli di Condotta e Comunicazione" concordati. Costituiscono violazione contrattuale grave: l'occultamento intenzionale di incontri; l'omissione di informazioni sanitarie essenziali; il superamento dei limiti emotivi o logistici pattuiti. La violazione di tali protocolli configura la fattispecie di "Slealtà Comunicativa" e comporta l'attivazione della massima penale risarcitoria.

Opzione C: Modello Poliamoroso Gerarchico (Poligamia Etica Strutturata)

In regime di Poliamore Gerarchico, si stabilisce l'esistenza di un "Vincolo Primario" (il presente contratto) che detiene priorità assoluta nell'allocazione delle risorse (tempo, finanze, progettualità) rispetto ai "Vincoli Secondari". Il Tradimento si configura qualora una Parte: elevi arbitrariamente una relazione secondaria equiparandola alla primaria ("Drottamento di Risorse"); violi il potere di voto del partner primario; occulti l'esistenza di nuovi partner (violazione del consenso informato). Tale condotta è classificata come "Sovversione della Gerarchia Pattuita" e sanzionabile con la massima penale.

Opzione D: Modello a Esclusività Emotiva (Apertura Ricreativa/Swinging)

In regime di distinzione funzionale, è concessa facoltà di intrattenere rapporti sessuali con terzi, purché limitati alla sfera "Ludico-Motoria" e privi di coinvolgimento sentimentale. Il Tradimento è definito come "Infedeltà Emotiva" e si concretizza in: sviluppo di attaccamento romantico o dipendenza affettiva; reiterazione degli incontri con il medesimo soggetto oltre la soglia di sicurezza ("Regola One-Night Only"); condivisione di attività di intimità non sessuale. La violazione della clausola di asetticità sentimentale comporta l'attivazione della massima penale risarcitoria.

FASCIA 1: LOGISTICA DOMESTICA E MICRO-CONFLITTUALITÀ

(Violazioni attinenti alla gestione pratica della convivenza o della frequentazione)

Art. 1.1 - Divieto di Fruizione Multimediale Asincrona (Serie TV)

Nel caso di prodotti audiovisivi seriali o contenuti narrativi la cui fruizione sia stata iniziata congiuntamente ("Serie di Coppia"), è fatto divieto assoluto e tassativo di procedere alla visione unilaterale di nuovi episodi o segmenti in assenza della controparte. La violazione configura il reato di "Spoiler Contrattuale" e "Abbandono Narrativo".

Art. 1.2 - Divieto di Istruzione alla Guida Non Richiesta (Backseat Driving)

Qualora i Contraenti si trovino all'interno di un veicolo condotto da una delle Parti, è fatto divieto al passeggero di fornire istruzioni, suggerimenti o critiche non richieste riguardanti l'itinerario, la velocità di crociera o le manovre, salvo i casi di imminente pericolo di vita o collisione certa.

Art. 1.3 - Gestione dell'Immagine Digitale Congiunta

La pubblicazione su piattaforme social, pubbliche o private, di materiale fotografico o video ritraente la coppia è subordinata all'approvazione estetica e contenutistica preventiva di entrambe le Parti (diritto di voto sull'immagine). La pubblicazione unilaterale di scatti in cui la controparte risulti non valorizzata è considerata atto ostile.

Art. 1.4 - Protocollo di Contenimento dell'Entropia Domestica

È fatto obbligo a ciascun Contraente di limitare la dispersione di effetti personali, indumenti o documentazione sulle superfici comuni al di fuori degli spazi di stoccaggio preposti. Gli oggetti depositati in via transitoria nelle "Aree di Vita Comune" devono essere rimossi o ricollocati entro un termine perentorio di 12 (dodici) ore, pena lo smaltimento coatto.

Art. 1.5 - Divieto di Passività Decisionale

Qualora un Contraente declini l'esercizio del proprio potere decisionale in merito a scelte congiunte (cena, svago, logistica), dichiarando neutralità ("Fai tu"), decade automaticamente dal diritto di critica o voto sulla soluzione adottata dalla controparte. È altresì vietato respingere una proposta senza contestualmente presentare almeno un'alternativa concreta e praticabile.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE AMICALE

FASCIA 1: PATTO DI LEALTÀ BASE

Il minimo sindacale per la sussistenza del vincolo amicale: protocolli di puntualità, solvibilità e rispetto materiale.

Art. 1.1 - Protocollo di Tolleranza Cronometrica e Sanzionamento del Ritardo

Negli appuntamenti, eventi sociali o incontri concordati bilateralmente, viene stabilita una franchigia di tolleranza temporale massima e non prorogabile pari a minuti 15 (quindici) rispetto all'orario fissato. Qualora il ritardo superi tale soglia temporale senza che sia pervenuta una comunicazione preventiva e giustificativa, la Parte in attesa matura il diritto all'annullamento unilaterale dell'incontro o, in alternativa, all'applicazione di una sanzione materiale compensativa (a titolo esemplificativo: saldo dell'intera consumazione o del titolo di ingresso a carico esclusivo del ritardatario).

Art. 1.2 - Regolamentazione della Solvibilità Immediata per Micro-Transazioni

Nell'eventualità di anticipo spese da parte di un Soggetto per conto dell'altro (biglietti cinema, cene condivise, servizi di trasporto), il rimborso del debito maturato deve avvenire entro un termine perentorio di 24 (ventiquattro) ore lavorative tramite bonifico istantaneo o pagamento digitale tracciabile. Qualsiasi impegno verbale generico di restituzione ("poi ti do") privo di data certa è considerato nullo e autorizza il creditore all'immediato sollecito formale.

Art. 1.3 - Tracciabilità e Obbligo di Restituzione dei Beni in Comodato d'Uso

Il prestito temporaneo di materiale librario, capi di abbigliamento, accessori o oggetti personali è soggetto all'obbligo tassativo di restituzione nel medesimo stato di conservazione e funzionalità in cui il bene è stato ceduto, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla consegna. È fatto espresso divieto di "sub-prestito" o cessione a terzi soggetti non autorizzati dal proprietario originale, pena l'immediata revoca della fiducia materiale.

Art. 1.4 - Procedura di Annullamento Impegni e Penali per Cancellazione Tardiva

L'annullamento o la rinuncia a un impegno sociale congiunto deve essere comunicato alla controparte con un preavviso minimo di 12 (dodici) ore. La cancellazione "last minute" (inferiore alla soglia di preavviso), se priva di una causa di forza maggiore documentabile e oggettiva, è classificata come "inadempienza organizzativa grave" e impone alla Parte inadempiente l'onere logistico ed economico di ri-organizzare l'incontro a proprie spese.

Art. 1.5 - Contingentamento della Messaggistica Vocale Asincrona

Al fine di tutelare le risorse cognitive e temporali della controparte, è vietato l'invio di note vocali di durata superiore ai 60 (sessanta) secondi ("Soglia di Ascolto Sostenibile"). I contenuti narrativi o logistici che richiedano tempi di esposizione superiori devono essere veicolati obbligatoriamente tramite chiamata telefonica sincrona o testo scritto dettagliato, per consentire una fruizione agevole.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONVIVENZA DOMESTICA

FASCIA 1: CAPITOLATO DI GESTIONE ORDINARIA

Normativa quadro per la gestione delle violazioni pratiche e della scortesia sociale

Art. 1.1 - Protocollo di Puntualità agli Eventi Congiunti

Negli appuntamenti concordati bilateralmente, è ammessa una tolleranza temporale massima e perentoria di 15 (quindici) minuti rispetto all'orario prefissato. Il superamento di tale soglia, in assenza di comunicazione tempestiva e giustificativa, conferisce alla Parte in attesa la piena facoltà di procedere all'annullamento unilaterale dell'incontro, restando esente da qualsiasi sanzione morale, recriminazione o obbligo di giustificazione successiva.

Art. 1.2 - Regolamentazione del Comodato di Beni Mobili

È fatto divieto assoluto a ciascuna Parte di procedere al prelievo, all'utilizzo o all'appropriazione temporanea di oggetti, indumenti, accessori o beni mobili di proprietà esclusiva della controparte in assenza di un'autorizzazione esplicita e preventiva. Il bene oggetto di prestito deve essere tassativamente restituito nel medesimo stato di conservazione e funzionalità ("Status Quo Ante") in cui è stato ceduto, pena il risarcimento del danno.

Art. 1.3 - Veto sulle Scelte Alimentari e Dietetiche

Durante i momenti di convivialità o condivisione dei pasti, è interdetta a ciascuna Parte la formulazione di qualsiasi commento, giudizio o osservazione in merito alla quantità o qualità del cibo ingerito dalla controparte. Tale divieto si estende, senza eccezioni, a critiche riguardanti regimi dietetici specifici, intolleranze alimentari o scelte etiche di consumo, tutelando la piena autonomia nutrizionale del soggetto.

Art. 1.4 - Gestione e Tutela dell'Immagine Digitale

È severamente interdetta la pubblicazione, diffusione o condivisione sui social network di immagini, video o contenuti multimediali ritraenti la controparte, nonché l'azione di associazione nominale ("tagging"), in assenza di preventivo e inequivocabile consenso scritto o verbale. Su semplice richiesta della Parte interessata, la controparte è obbligata contrattualmente alla rimozione immediata e definitiva del contenuto oggetto di contestazione.

Art. 1.5 - Definizione dei Parametri di Urgenza

L'utilizzo di canali di comunicazione ad alta priorità (chiamate telefoniche ripetute, messaggistica con notifiche di emergenza) o l'attivazione di contatti in orari notturni è riservato esclusivamente a situazioni di comprovata e oggettiva gravità (a titolo esemplificativo: ospedalizzazioni, sinistri gravi, decessi). È fatto divieto di qualificare come "urgenti" necessità di ordine logistico ordinario o sfoghi emotivi estemporanei, che dovranno seguire i canali ordinari.

FIRMA

CONTRAENTE A

CONTRAENTE B



Completa la tua polizza
sull'app ALUA Systems